CNDCEC - CNDCEC
Prot. 6701 del 20/05/2021 - Uscita
Impronta informatica: 0eb769099d0b7a76bb743dda7dfbc2fff0382b4211569fe99f212fac168e3e2d
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/LEG/cr

Roma, 20 maggio 2021

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Perugia
Via G.B. Pontani, n. 3/B
06128 Perugia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 90/2021 – Quesito relativo all'avvio del procedimento disciplinare

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 6360 del 12/05/2021), si chiede un chiarimento rispetto al corretto avvio del procedimento disciplinare (con contestuale sospensione del medesimo), ovvero se sia legittima l'apertura del procedimento in presenza di richiesta di rinvio a giudizio del professionista o solo a seguito di rinvio a giudizio. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che l'art. 7, comma 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale in vigore dal 1° giugno 2015 dispone che "*Il professionista nei cui confronti sia stata esercitata dal Pubblico Ministero l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso*".
Premesso quanto sopra, si ritiene, pertanto, che qualora il Consiglio di Disciplina sia venuto a conoscenza di una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura nei confronti di un iscritto all'albo, possa del tutto legittimamente disporre l'apertura del procedimento disciplinare a carico del professionista e contestualmente sospendere il procedimento in attesa degli esiti del procedimento penale.
Si precisa al riguardo che, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, il giudice dell'udienza preliminare può emettere due distinti provvedimenti: nel caso ne ravvisi i presupposti, disporrà il "decreto che dispone il giudizio", disciplinato dall'art. 429 c.p.p., il quale segna, per così dire, la fondatezza della ipotesi accusatoria formulata dal PM e contraddistingue l'inizio del processo penale di merito avente ad oggetto l'accertamento del reato e la colpevolezza dell'imputato; in caso contrario, ovvero "*Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo*", ai sensi di quanto previsto dall'art. 425, comma 1, c.p.p.
Si evidenzia, infine, in base a quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 139/05, che solo nel caso di sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso il procedimento disciplinare potrà concludersi con una delibera di archiviazione nei confronti del soggetto incolpato.

Con i migliori saluti

Massimo Miani

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349